



Corporate Tax and Legal firm

## *Informativa straordinaria n. 2/2014*

### *UNICO 2014: ufficiale la proroga per i contribuenti soggetti agli studi di settore*

#### **Sommario**

Premessa	2
Ambito soggettivo di applicazione	2
Esclusioni soggettive	2
Ambito oggettivo di applicazione	3

### Premessa

Con un comunicato stampa dello scorso sabato, il MEF ha annunciato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, ha firmato il Decreto contenente la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2014 e IRAP 2014, in favore dei contribuenti cui si applicano gli studi di settore.

\* \* \*

### Ambito soggettivo di applicazione

Il D.P.C.M., in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza in data odierna, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Tali soggetti, infatti, potranno effettuare i versamenti entro il 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione, ovvero dal giorno 8 luglio al 20 agosto 2014, con la maggiorazione dello 0,4%.

Il rinvio dei termini di versamento riguarda i anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore.

In particolare, il Decreto prevede che la proroga si applichi anche ai c.d. “contribuenti minimi”<sup>1</sup> che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione.

Il differimento, inoltre, riguarda anche i soggetti che dichiarano un reddito imputato “per trasparenza” da un soggetto che esercita un’attività per la quale sia approvato uno studio di settore (i.e. soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, componenti di associazioni professionali, soci di società di capitali trasparenti).

\* \* \*

### Esclusioni soggettive

Permangono, invece, fermi i termini ordinari per i contribuenti “estranei” agli studi di settore. In particolare, trattasi di:

- persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- soggetti che svolgono attività d’impresa, ovvero di lavoro autonomo per i quali non siano elaborati gli studi di settore;
- imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario;
- contribuenti soggetti ai parametri.

---

<sup>1</sup> Cfr art. 27 del D.L. n. 98/2011:

\* \* \*

### Ambito oggettivo di applicazione

Il differimento dei termini opera, sotto il profilo oggettivo, con riguardo a tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni UNICO 2014 (anche unificate) o IRAP 2014, originariamente in scadenza il 16 giugno.

Rientrano, dunque, nell'ambito di applicazione della proroga anche i seguenti versamenti:

- imposte sostitutive;
- imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE);
- contributi previdenziali INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla gestione separata;
- diritto annuale di iscrizione al Registro Imprese;
- saldo IVA derivante dalla dichiarazione unificata (se non versato entro il 16 marzo);
- IVA per l'adeguamento agli studi di settore.

Non risulta, al contrario, prorogata la scadenza del 16 giugno per il versamento delle seguenti imposte:

- prima rata I.M.U.;
- prima rata T.A.S.I., in relazione ai Comuni che hanno deliberato le relative aliquote entro lo scorso 23 maggio.

Relativamente alla rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il versamento della prima rata coincide con quello del saldo e dell'acconto, il termine si intende differito al 7 luglio 2014, ovvero al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.

Per il versamento delle rate successive rimane invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.



\* \* \* \*

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti

Handwritten signature of Marco Baggetti in black ink.

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta

Handwritten signature of Giampiero Gugliotta in black ink.